

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**Sezioni Unite**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 252/CGF**  
**(2010/2011)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL**  
**COM. UFF. N. 187/CGF – RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 2011**

## **2° Collegio composto dai Signori**

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO – Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentanti A.I.A.: Dr. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METTIERI.

### **6) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ACCARINO ADOLFO;**
  - **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3695/361PF10-11/SP/BLP DEL 13.12.2010 - PER VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO IV, LETT. A), PUNTO 2) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 04.01.2011)**

La CO.VI.SO.C segnalava alla Procura Federale con nota del 2.11.2010, alcune infrazioni alle prescrizioni commesse dalla società Cavese previste dal Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010.

In particolare veniva contestata la violazione del Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per non aver documentato entro il termine del 15.9.2010 il pagamento degli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010.

La Procura Federale in data 13.12.2010, con nota 3695/361, preso atto di quanto rappresentato dalla CO.VI.SO.C, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale la società Cavese ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., nonché l'amministratore unico e legale rappresentante della società stessa, Accarino Adolfo, ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al sopra citato articolo del Com. Uff. del 25.5.2010.

La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n.42 del 4.1.2011) inibiva per mesi 6 il signor Accarino e comminava 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, alla società Cavese.

Ad avviso della Commissione Disciplinare la società non avrebbe sanato le posizioni stipendiali di alcuni calciatori (Di Stani Filippo, Maiorano Stefano, Russo Francesco e Scartozzi Daniele) relativamente ai mesi di maggio e giugno 2010.

Infatti la competente Lega osservava che i calciatori avevano fatto pervenire un altro contratto economico con un importo maggiorato ed alcuni di loro avevano dichiarato di trattenere l'importo corrisposto dalla Cavese quale acconto sul maggior trattamento economico da ricevere.

Al riguardo non potevano avere valenza le impugnazioni proposte dalla Cavese avanti la Commissione Tesseramenti poiché la CO.VI.SO.C doveva limitarsi ad esaminare quanto attestato dalla Lega, e in ogni caso la documentata pendenza di lite non temeraria, non si riferiva all'odierna

incolpazione prevista al punto 2), bensì all'ipotesi diversa di cui al punto 1), lett. a), par. IV, titolo I, del citato Com. Uff..

La Commissione Disciplinare riteneva che le difese della società erano fondate con riferimento alla posizione di due soli calciatori (Pozza Stefano e Santarelli Giorgio).

Proponeva impugnazione la Cavese e il signor Accarino contestando con articolate argomentazioni le conclusioni cui era giunta la Commissione Disciplinare evidenziando come la punizione sia del Dirigente sia della società fosse erronea nonché eccessiva e spropositata.

Rilevava che i contratti depositati dai calciatori non erano stati ratificati dalla Lega rimanendo sospesi, ed era la stessa Lega che notiziava la Procura Federale delle anomalie riscontrate.

Anomalie che determinavano la Società stessa ad impugnare detti contratti avanti i competenti Organi di Giustizia Sportiva; di tanto che alla data del 15.9.2010 tutte le impugnazioni erano ancora pendenti, e che comunque la decisione della Commissione Tesseramenti non era immediatamente esecutiva per gli effetti economici, ma solo ai fini del tesseramento.

Conseguenzialmente nell'impugnazione veniva evidenziato che non essendovi alcuna certezza – alla data del 15.9.2010 - circa la validità o la nullità dei “*secondi contratti*” non potevano che essere pagati ai calciatori gli importi previsti nei contratti originali, gli unici in quel momento sicuramente indiscutibilmente efficaci essendo le maggiori somme in contestazione.

Rileva questa Corte come l'impugnazione sia fondata.

Dal tenore stesso della decisione di I grado è evidente che la segnalazione della CO.VI.SO.C era basata sull'erroneo presupposto della certificazione della Lega che non ha tenuto conto degli elementi sottesi ai contratti, dando per scontata la validità delle pretese dei calciatori, i quali invocavano la spettanza di ulteriori emolumenti sulla base di altri contratti esistenti tra le parti.

L'erroneità dell'assunto appare manifesta di tanto che, appunto, lo stesso Giudice di primo grado ha ritenuto del tutto corretto il pagamento degli emolumenti, con riferimento alla posizione di due dei calciatori (Pozza e Santarelli) indicati nel deferimento della Procura Federale insieme agli altri.

A riguardo le doglianze delle parti interessate appaiono fondate, nella considerazione che, prima della deliberazione di primo grado, sarebbe stato opportuno – data anche l'afflittività delle sanzioni – attendere il definitivo pronunciamento degli Organi di Giustizia, nei vari gradi di giudizio, al fine di vagliare la fondatezza di tutto l'assunto accusatorio, apparendo quest'ultimo smentito proprio con particolare riguardo alla posizione di alcuni calciatori, che appariva, invece, come invocato dalla società del tutto regolare.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno) annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **8) RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. MORACE VITTORIO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE TRAPANI CALCIO S.R.L.;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ TRAPANI CALCIO S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3344/271PF10-11/SP/GB DEL 1.12.2010 - PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 E 71/A DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)**

Con atto del 30.11.2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Vittorio Morace nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Trapani Calcio S.r.l., nonché la medesima società,

rispettivamente incolpandoli della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo III, punti da 1 a 16 del sistema delle licenze nazionali per l'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, ed inoltre per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per il comportamento attuato dal proprio legale rappresentante, in quanto il signor Morace ha depositato le schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11/A) e del vice delegato alla sicurezza (modulo 11/B) non corredate dell'indicazione dei nominativi dei soggetti individuati per lo svolgimento di tali funzioni, nonché prive della documentazione a corredo, richiesta dal comunicato ufficiale.

A seguito di tale deferimento la Commissione Disciplinare Nazionale, con provvedimento emesso a seguito della riunione del 17.1.2011, ha accolto il deferimento della Procura Federale ed ha condannato il legale rappresentante del Trapani Calcio e la società stessa alla inibizione per 30 giorni (il Morace) ed alla penalizzazione di un punto in classifica (la società Trapani) sul presupposto che la fattispecie, portata all'attenzione della Commissione disciplinare, integrasse in virtù della mancata indicazione del delegato alla sicurezza e del vice delegato l'illecito lamentato dalla Procura Federale.

Tuttavia la Commissione Disciplinare Nazionale non accoglieva *in toto* le richieste della Procura Federale che integravano la sanzione di un mese e 10 giorni per Morace e di due punti di penalizzazione in classifica per la società, in quanto, ad avviso della Commissione, si era in presenza di una unica fattispecie di illecito che si perpetrava nella mancata indicazione del delegato e del vice delegato alla sicurezza.

Avverso tale decisione la società Trapani S.r.l. proponeva gravame innanzi alla Corte di Giustizia Federale e la vertenza veniva chiamata innanzi alle Sezioni Unite della Corte stessa nella riunione del 23.2.2011 nella quale compariva ed esponeva le sue difese il legale dei ricorrenti.

Preliminare all'esame del reclamo è una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità e le funzioni stesse della Corte giudicante.

Invero, il comunicato ufficiale n. 117/A, del 25.5.2010, ha delineato un articolato sistema per l'accesso alle licenze nazionali relative al campionato in corso individuando la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano una licenza basata sui medesimi presupposti finalizzati alla realizzazione, da parte delle stesse, di una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti relativi ai criteri economico-finanziari, legali, infrastrutturali, nonché a quelli organizzativi e sportivi.

Distinte e puntuali disposizioni sono state emanate in riferimento all'osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione di adempimenti specifici e di un calendario relativo all'adempimento degli stessi.

La scelta normativa di una struttura omogenea delle modalità di adempimento di ciascuno dei criteri è stata quella di considerare autonomamente ai singoli adempimenti sulla base dell'evidente presupposto della loro piena essenzialità e, conseguentemente, di considerare come illecito disciplinare, autonomamente perseguibile, ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in riferimento ad ognuno degli adempimenti previsti dal comunicato in esame.

Ne consegue che il legislatore federale ha escluso, in modo chiaro, qualunque peso relativo ad una possibile valutazione discrezionale delle sanzioni in presenza del constatato inadempimento agli obblighi previsti dal comunicato ufficiale n. 117/A. Emerge chiaramente, dal dato normativo, la impossibilità per l'organismo giudicante di gradare le sanzioni in relazione ad una maggiore o minore gravità dell'inadempimento.

Operate tali premesse appare evidente, per manifesta affermazione della stessa parte ricorrente, la sussistenza dell'inadempimento contestato pur inquadrandosi lo stesso, come correttamente rilevato dalla Commissione disciplinare nazionale in un unico contesto senza che alcun peso al riguardo possano avere le giustificazioni addotte dalla difesa dei ricorrenti. Pertanto, sulla base di tali considerazioni e sul rilievo che in ogni caso l'inadempimento previsto e sanzionato dalla normativa federale è pienamente riscontrabile, ne consegue la pressochè automatica irrogazione della sanzione nell'ambito del minimo edittole, sia del legale rappresentante della

società signor Vittorio Morace, nonché quella per responsabilità diretta, della società Trapani Calcio S.r.l.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Trapani Calcio S.r.l. di Trapani e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio

**Publicato in Roma il 19 aprile 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete